

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 702

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI, BIONDI, STERPA**

Presentata il 10 ottobre 1979

Nuove norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un ostacolo non trascurabile, ai fini di un rapido svolgimento dei giudizi, è rappresentato dal criterio di remunerazione di quegli indispensabili ausiliari del giudice che sono i periti e i consulenti tecnici.

Tale criterio è attualmente incentrato sulla remunerazione per «vacazione» la quale si è rivelata causa di notevoli lungaggini nelle istruttorie, con tutte le conseguenze e disagi che ciò comporta sia per le parti in causa, sia per gli stessi uffici giudiziari.

La legge 1° dicembre 1956, n. 1426, infatti, riconosce ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, nominati dall'autorità giudiziaria, un periodo di tempo massimo di otto ore giornaliere, per lo svolgimento della loro attività, suddivise in quattro frazioni di due ore ciascuna (tali frazioni di due ore costituiscono appunto le «vacazioni»).

Le tariffe di tali vacanze, però, non sono solamente irrisorie, ma congegnate in modo da costringere il perito a protrarre

nel tempo il suo operato ben più a lungo di quanto egli stesso non vorrebbe.

Ma non basta. A rendere ancora più gravoso l'incarico, si aggiunge il fatto che il tempo impiegato per gli spostamenti non viene conteggiato e tutte le spese relative ai mezzi di trasporto, ai materiali adoperati, all'ausilio dei prestatori d'opera, debbono essere anticipate dal perito, a proprio rischio.

Da tutto ciò scaturisce non solo il prolungarsi *sine die* delle perizie per la notevole incidenza che un maggior tempo impiegato determina a favore di un più alto compenso, ma anche e soprattutto una accentuata difficoltà da parte degli uffici giudiziari a reperire consulenti tecnici, periti, stimatori, eccetera. Infatti quest'ultimo fenomeno si verifica, purtroppo, non già per carenza di professionisti qualificati a svolgere le suddette funzioni di ausiliari del giudice, bensì per la tendenza di molti di questi a non gradire consulenze giudiziarie a causa del trattamento susesto.

Alla luce di quanto sopra è pertanto indispensabile una radicale modifica degli attuali criteri di retribuzione dei consulenti tecnici, periti, eccetera, nominati dall'autorità giudiziaria, che non solo rivaluti l'opera da questi prestata con un positivo riflesso sulla propensione dei migliori professionisti a rifiutare gli incarichi, ma soprattutto contribuisca ad accelerare i tempi necessari alle consulenze, perizie, eccetera, con inevitabile giovamento per una più spedita amministrazione della giustizia.

La presente proposta di legge, pertanto, dispone l'abolizione del sistema di remunerazione per « vacanza » previsto dalla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sostituendolo con un criterio di retribuzione basato sulle tariffe minime professionali e sulla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per i consulenti e gli altri ausiliari del giudice in questione che non appartengono ad alcun ordine professionale, è prevista una retribuzione sulla base di lire 10.000 l'ora (articolo 2) salvo più attenti controlli del giudice sul tempo effettivamente necessario all'espletamento dell'incarico (articolo 3).

Sono poi state elevate le tariffe vigenti in tema di indennità di viaggio e soggiorno previste dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836, ed in merito sono state eliminate le differenze di tali indennità a seconda del diverso titolo di studio del perito, consulente tecnico, eccetera (articolo 4). Tale disposizione ci sembra tanto più opportuna in quanto questi ausiliari del giudice sono nominati per la loro particolare competenza nella specifica materia e non in base al titolo di studio conseguito.

Infine, con la presente proposta di legge la disciplina dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori è estesa espressamente anche agli stimatori (figura diversa da quella del perito in quanto mentre questi è colui che, abilitato da un titolo avente valore legale, esprime giudizi di merito su argomenti tecnici, giuridici, economici, finanziari o scientifici, lo stimatore è colui che attribuisce solamente un prezzo a determinati beni), ai quali attualmente sono applicate per analogia le norme della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, con le successive modifiche apportate dalla legge 13 luglio 1965, n. 836.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, e l'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 836, sono abrogati.

ART. 2.

Gli onorari degli stimatori, periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile sono liquidati in misura non inferiore alle tariffe minime professionali, tenuto conto della qualità e quantità del lavoro eseguito. Qualora lo stimatore, perito, consulente tecnico, interprete o traduttore non appartenga ad alcun ordine professionale, è compensato in proporzione al tempo complessivamente impiegato sulla base di lire 10.000 l'ora.

ART. 3.

Il magistrato, prima di conferire l'incarico allo stimatore, perito, consulente tecnico, interprete o traduttore, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero e alla natura degli incarichi che a questi sono stati già conferiti e che sono ancora in corso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare gli onorari da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state effettivamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

ART. 4.

Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residen-

za, gli stimatori, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori hanno diritto ad una indennità di lire 15.000 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio di prima classe sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto inoltre ad una indennità di soggiorno di lire 20.000. Le indennità per ciascuna giornata di viaggio o di soggiorno di cui al comma precedente sono ridotte a due terzi nel caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad otto ore. La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata allegando il relativo biglietto. In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio riconosciuti dal giudice competente gli stimatori, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso è corrisposta una indennità di 100 lire al chilometro sulle vie ordinarie.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.